

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

[Home](#)

Come fare la domanda

E' possibile ottenere una proroga per la presentazione della domanda?

No

E' possibile ottenere una proroga per la presentazione degli allegati?

No, possono essere fatte integrazioni in caso di presentazione incompleta della domanda

Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev'essere presentata dall'amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell'Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell'Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.

Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?

Occorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 "Delega dei comproprietari"***.

La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?

Sì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

La promessa d'acquisto deve essere redatta da un notaio o è sufficiente una scrittura privata?

E' sufficiente la scrittura privata, purché la promessa d'acquisto sia stata accettata dal venditore.

Considerato, infatti, che la regola sarebbe quella di produrre un contratto preliminare o definitivo di acquisto (che è sottoscritto da entrambe le parti), in mancanza di uno di questi contratti, è possibile produrre la promessa d'acquisto con accettazione dell'altra parte. In ogni caso, se il prezzo indicato successivamente nel contratto definitivo d'acquisto risultasse superiore, si terrà conto del prezzo indicato nella promessa d'acquisto.

Per le perizie già redatte è possibile l'integrazione?

Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l'integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all'Allegato A2. Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l'istruttoria.

Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?

Sì.

Il perito può essere il tecnico comunale?

No, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d'interessi con i doveri d'ufficio. Si ricorda inoltre che

il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.

A redigere la perizia può essere un qualsiasi tecnico (es. perito meccanico/chimico...)?

A redigere la perizia deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l'oggetto che si va a periziare.

Per edifici vincolati dalla Soprintendenza la perizia può essere presentata da qualunque tecnico?

A redigere la perizia deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l'oggetto che si va a periziare.

La perizia asseverata deve essere redatta anche nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo le spese siano state completamente sostenute e rendicontate?

Sì, nel caso di spese già sostenute nella perizia asseverata è necessario attestare la congruità delle stesse con il prezzario della Regione oppure, per le voci non presenti, con il prezzario della locale Camera di Commercio.

Nel caso in cui chi presenta domanda di contributo sia un tecnico, può fare la perizia asseverata?

Premesso che non c'è alcuna disposizione che lo vieta espressamente, per ragioni di opportunità è auspicabile che i danni siano valutati da un esperto indipendente, terzo rispetto al danneggiato, iscritto ad apposito albo (*domanda aggiornata l'11 ottobre 2016*).

E' necessario allegare alla domanda la documentazione fiscale originale?

La documentazione fiscale da allegare può essere in originale o in copia conforme all'originale.

Quali sono gli allegati obbligatori alla domanda di contributo visto che nella modulistica (Allegato A1) sono indicati tutti come da produrre "solo se ricorre il caso"?

- All A2: sempre, a meno di domanda di contributo per soli beni mobili;
- All A3: in caso di più proprietari dell'immobile;
- All A4: in caso di presentazione della domanda da parte di un condomino;
- All A5: nel caso in cui siano state sostenute tutte le spese al momento della presentazione della domanda;
- verbale dell'assemblea condominiale: in caso di presentazione della domanda da parte dell'amministratore condominiale;
- nel caso di abitazione distrutta o da delocalizzare è necessario allegare il quadro economico di progetto (per le abitazioni distrutte e da ricostruire) o il contratto preliminare o definitivo di acquisto o l'atto contenente la promessa di acquisto (nel caso di acquisto di altra abitazione);
- perizia della compagnia di assicurazione e quietanza liberatoria, nel caso in cui sia già stato percepito un indennizzo assicurativo
- documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto un eventuale altro contributo da parte di ente pubblico.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all'Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?

La planimetria catastale dell'immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell'immobile è come l'immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell'immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi.

Nel caso di trasferimento della proprietà di un'abitazione prima della presentazione della domanda di contributo, può presentare domanda il nuovo proprietario?

Sì, ma solo se il nuovo proprietario è uno dei soggetti previsti al punto 13.2., lettere a), b) o c) dell'Allegato 1. Nel caso in cui il nuovo proprietario sia un soggetto diverso da questi ultimi, sia il nuovo proprietario che il precedente non possono accedere al contributo.

Nel caso di decesso del proprietario dell'immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?

Sì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14 "Successione nel contributo" dell'Allegato 1).

Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell'erede?

Sì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).

Se l'erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?

Il paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Se in una scheda B* l'importo è rimasto da definire - non indicato per svariati motivi - come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?

Per questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell'Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all'ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.

Chi deve presentare domanda di contributo se chi aveva presentato la scheda B* nel frattempo è deceduto?

La domanda di contributo deve essere presentata dagli eredi o da un eventuale comproprietario.

In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?

Il paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all'ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L'erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell'Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.

La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell'immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?

Facendo riferimento al paragrafo 13 "Trasferimento della proprietà dell'abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto" dell'Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l'erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)

È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall'allora Commissario delegato?

Sì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.

La delibera che devono fare i comuni per l'avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?

Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull'intera procedura di propria competenza.

Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?

La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre (*ndr. per la regione Basilicata il termine è il 4 ottobre*), la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.

Può presentare domanda di contributo chi in fase di ricognizione dei fabbisogni ha segnalato i danni all'amministrazione comunale utilizzando un modello diverso dalla scheda B, ma che conteneva comunque gli elementi conoscitivi richiesti?

Sì, purché tale modello contenga gli elementi richiesti dalla scheda B.

Nel caso di una scheda B che segnala danni per due abitazioni di proprietari diversi, chi presenta la domanda di contributo? Come viene considerato il valore indicato nella scheda B?

Ogni proprietario deve presentare domanda di contributo per la propria unità abitativa. Sarà compito del perito che redige la perizia asseverata ripartire l'importo dei danni se indicato cumulativamente per le due abitazioni nella scheda B e quindi indicare l'importo da utilizzare nel calcolo del minor valore del contributo.

Se nella scheda B, nella segnalazione relativa ai beni immobili, sono stati riportati solo i parziali, in base all'ambito di intervento, e non è stato indicato il totale, quale valore si prende a riferimento per il calcolo del contributo?

Si prende a riferimento la somma dei parziali indicati per i danni alle parti strutturali.

Se durante la fase istruttoria a cura del Comune ci sono stati errori nella compilazione dei riepiloghi delle schede B inviati alla Regione, quale valore si prende a riferimento per il calcolo del contributo?

Si prende a riferimento il valore della scheda B.

Se per lo stesso immobile sono state presentate due schede B, che valore si considera per fare l'istruttoria?

Se più eventi calamitosi hanno danneggiato porzioni diverse dell'immobile e sono state presentate le rispettive schede B, si sommano i relativi importi indicati nelle schede, ferma restando la presentazione di un'unica domanda di contributo.

Come si calcola il contributo quando nella scheda B non è stato indicato alcun importo o non è stata specificata alcuna cifra?

Nel caso di abitazioni danneggiate per le quali non è stato indicato nessun importo in scheda B il contributo non è riconoscibile. Il contributo può essere concesso, in via eccezionale, solo nel caso di abitazione distrutta o da delocalizzare.

È possibile "trasferire" segnalazioni di attività produttive/agricole presentate erroneamente con scheda B nelle ricognizioni di schede C e D?

Sì

Viceversa, è possibile far confluire segnalazioni relative a schede C o D nell'elenco riepilogativo delle schede B, a suo tempo trasmesso?

Sì

Se nella scheda B non è stato indicato alcun importo ma sono stati allegati scontrini e fatture si può considerare la somma della documentazione di spesa come valore di riferimento della scheda B?

Sì, se alla scheda B è allegata documentazione contabile che attesta le spese effettuate.

È possibile accedere al contributo, se le spese sono intestate a un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile e sono state sostenute prima dell'entrata in vigore delle ordinanze che definiscono le procedure per richiedere i contributi?

Sì, se chi ha sostenuto la spesa è un comodatario, locatario o usufruttuario dell'abitazione e ha presentato la scheda B.

Gli scontrini sono ammissibili come documentazione di spesa?

Sì, gli scontrini fiscali sono ammissibili, anche tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra l'effettuazione delle spese e l'avvio delle procedure di riconoscimento del contributo.

Che cosa vuol dire "collabente" in termini catastali?

Nell'ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - "Unità collabenti", riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.

Cos'è lo stato legittimo dell'immobile?

E' l'ultimo progetto per l'immobile depositato in Comune per il quale prima dell'evento calamitoso sia stato rilasciato un titolo abilitativo o presentato un titolo abilitativo eseguibile.

È possibile presentare la domanda di contributo per un immobile destinato ad uso abitativo ma di proprietà di una società/impresa?

No, la domanda potrà essere presentata dalla società/impresa successivamente. La concessione dei contributi per i danni alle attività economiche e produttive è gestita direttamente dalle Regioni. Le modalità di gestione delle domande, compresa la modulistica, saranno rese disponibili dalla Regione, dopo che avrà individuato la struttura che si occuperà dell'istruttoria delle domande.

Una frana attivata da uno degli episodi di maltempo previsti dalle ordinanze** ha avuto effetti anche successivamente alla chiusura della ricognizione dei fabbisogni, causando ulteriori danni ad un'abitazione. Il cittadino non ha potuto dare conto della situazione completa al momento della ricognizione; è possibile ammettere comunque la domanda di contributo per danni inizialmente non individuati e quantificati in scheda B?**

No, è possibile fare interventi nei limiti degli importi segnalati in scheda B all'atto della ricognizione dei fabbisogni.

**Scheda B - Scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'Allegato tecnico alle ordinanze per la ricognizione dei fabbisogni.*


***Allegato 1 – Allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016. Contiene i "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili".*

****Allegato A3 - Uno degli allegati presenti nelle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi in seguito alla delibera del 28 luglio 2016. Gli altri moduli sono: Allegato A "Domanda di contributo", Allegato A1 "Dichiarazione sostitutiva", Allegato A2 "Perizia asseverata", Allegato A4 "Delega dei condomini" e Allegato A5 "Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili".*

***** ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016.*




Condividi



Tweet

[il collegamento apre una nuova finestra](#)



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

[Home](#)

Tipo di danno e beni ammessi

Se un privato ha avuto la casa danneggiata da più eventi, somma i danni?

Sì se dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere riparato ogni volta.

I beni mobili sono ammessi a contributo solo se c'è un danno anche all'immobile? Oppure sono ammissibili anche a prescindere?

Anche se il contributo viene calcolato in modo forfettario, è necessario l'allegato A5* con i documenti di spesa allegati?

Sono ammissibili a prescindere. Non è necessario allegare alcuna documentazione.

Gli enti di gestione delle case popolari (che avevano fatto scheda B) possono fare domanda per abitazioni con affittuari?**

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero (che aveva fatto scheda B) può presentare domanda per abitazioni in affitto di cui è proprietario? Può essere presentata domanda per la canonica come abitazione del parroco?

No, se si tratta di Enti pubblici. Se si tratta di enti di diritto privato, si procede alla presentazione della domanda come seconda casa. Se la proprietà dell'abitazione è di una società con scopo di lucro, si deve presentare domanda per le attività produttive.

Per la canonica, in quanto non di proprietà del parroco, potrà essere riconosciuto un contributo per seconda casa.

È possibile presentare la domanda di contributo per un immobile destinato ad uso abitativo ma di proprietà di una Arcidiocesi? (Canonica accatastata come abitazione - cat. A4)

Sì ma come seconda casa.

È concesso il contributo per il crollo di porzioni di mura di cinta di un Monastero?

No

È concesso il contributo per i beni mobili nel caso in cui nessuno risulti residente al momento dell'evento?

No

Può essere concesso il contributo per un fabbricato non destinato ad abitazione, non facente parte dello stesso stabile dell'abitazione principale, non destinato ad attività produttiva?

No

Può essere concesso il contributo per un fabbricato utilizzato come capannone avicolo?

No

La frana a valle di una casa (cinque metri dall'edificio) può essere ammissibile a contributo? È ammissibile un'ipotesi simile, quella del muro di sostegno a valle della abitazione, che garantisce la sua stabilità, anche se a distanza dalla stessa? In generale, se le pertinenze si configurano come unità strutturali distinte rispetto all'unità abitativa, sono escluse (ad es. il garage posto in locale

attiguo alla casa)?

No in entrambi i casi. Le strutture separate dall'edificio principale sono escluse.

È concesso il contributo per i danni strutturali causati dal cedimento del terreno allagato, che rendono necessari interventi alle fondazioni (pali di fondazione)?

Sì, le fondazioni rientrano tra le strutture portanti.

È riconosciuto il contributo per le pertinenze che sono distinte unità strutturali rispetto all'abitazione?

No, è riconosciuto il contributo solo per le pertinenze comprese nella stessa unità strutturale dell'abitazione.

È concesso il contributo per i danni alle taverne?

I danni subiti alle taverne che costituiscono parte dell'abitazione, sia essa principale o di altra natura, sono ammissibili se conformi alla normativa urbanistica ed edilizia. Se invece sono considerate pertinenze sotto il profilo catastale, sono considerate ammissibili soltanto se ricomprese nella stessa unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione. In ogni caso, non vanno considerate per il contributo per i beni mobili.

Le abitazioni rurali sono ammesse a contributo?

Sì

Chi ha subito un danneggiamento/allagamento del garage, ha diritto al contributo per i beni mobili?

No

È concesso il contributo per i beni mobili registrati?

No

È concesso il contributo per i danni alle strade di accesso privato e danneggiate da frane?

No

È concesso il contributo per i danni alle recinzioni esterne? Per le aree cortilive? E per le alberature?

No

È concesso il contributo per il danneggiamento di un pozzo per acqua potabile (a servizio di abitazioni private) realizzato a ridosso di un torrente e lontano dalle abitazioni?

No, salvo che il pozzo sia l'unica fonte di approvvigionamento idrico e l'area non sia servita da una rete generale pubblica. In tal caso infatti, si può considerare il pozzo come parte strutturale dell'impianto idrico.

È ammissibile il contributo per il locale tecnico (staccato dal condominio) dove sono stati danneggiati il depuratore, l'impianto di pompaggio e l'impianto elettrico?

Sì, come previsto dal paragrafo 3, punto 3.2.2 dell'Allegato 1.

È concesso il contributo per danni alle inferriate, all'interno della categoria dei serramenti?

Sì

È concesso il contributo per danni a grondaie, esalatori, comignoli, converse, scossaline ed alla guaina di copertura?

Sì, in quanto considerati parti integranti e funzionalmente essenziali degli elementi strutturali.

È concesso il contributo per opere di consolidamento realizzate a valle del fabbricato per garantire la stabilità dell'immobile?

No

È concesso il contributo per tensostrutture danneggiate?

No

È riconosciuto il contributo per derrate alimentari andate a male o per i beni mobili danneggiati in seguito all'interruzione di corrente elettrica?

No

È concesso il contributo per pensiline danneggiate?

No, perchè non rientrano nell'elenco delle finiture esterne di cui al paragrafo 3.2.3 dell'Allegato 1.

Sono ammissibili i danni alle parti comuni di un fabbricato in cui c'è almeno un'abitazione principale e il resto è di proprietà di un'impresa?

Sì, nel momento in cui, alla data dell'evento calamitoso, oltre alle unità abitative destinate ad attività economiche e commerciali, c'era almeno un'unità abitativa principale (o non principale), di proprietà di una persona fisica. Se l'intera proprietà è di un'impresa il contributo non è ammissibile.

Le spese per il ripristino dei danni agli immobili situati in aree golenali sono ammesse a contributo?

In linea generale, possono essere ammesse a contributo le spese per il ripristino o la delocalizzazione di edifici realizzati in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia. In questo caso, se non ricorrono le cause di esclusione previste al punto 5 dell'Allegato 1***, potrà essere riconosciuto il contributo, purché nei relativi atti di concessione (o equivalenti) degli immobili non ci sia una rinuncia espressa del privato al riconoscimento di un eventuale contributo in caso di danni da eventi calamitosi.

Sono ammessi a contributo i danni alle gradinate di accesso?

Sì, se sono strutturalmente connesse alla struttura dell'abitazione, come indicato nell'Allegato 1 al punto 3.2.2 (montascale). Non è ammesso il contributo nel caso in cui le gradinate siano considerate distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale dell'abitazione.

Sono ammessi a contributo gli interventi di contenimento delle scarpate?

No, trattandosi di danni ad aree e fondi esterni al fabbricato.

Sono ammissibili gli adeguamenti dovuti per legge non indicati in scheda B*?

Gli adeguamenti dovuti per legge sono ammissibili. Concorrono alla quantificazione complessiva del danno ammissibile e devono essere evidenziati specificamente nel computo estimativo della perizia. Il contributo concedibile sarà in ogni caso quello minore tra quanto rilevato in perizia e quanto riportato nella scheda B.

Se l'abitazione principale è in costruzione e si abita in affitto, o si è proprietari di un'altra abitazione, può essere riconosciuto il danno alla casa in costruzione? Come si deve procedere?

Sono ammessi a contributo solo i danni all'abitazione, principale o destinata ad abitazione diversa, del soggetto che richiede il contributo. Sono esclusi i fabbricati che alla data dell'evento calamitoso risultavano in corso di costruzione.

L'attuale proprietario ha acquistato l'immobile dopo l'evento calamitoso e quindi non ha presentato la scheda B* perché l'aveva presentata il precedente proprietario. Può comunque presentare la domanda di contributo?

Il nuovo proprietario non può presentare domanda di contributo, tranne nei casi previsti dal punto 13.2 dell'Allegato 1*.

Sono ammessi i danni prodotti su un muro di contenimento (quindi non di recinzione della proprietà) che permette l'accesso al fabbricato residenziale di cui è pertinenza?

No

Sono ammessi i danni causati dalla caduta di un albero (di proprietà dell'Ente) su di un fabbricato, che ha danneggiato la recinzione e parte del tetto?

È ammesso il solo danno al fabbricato se dimostrato il nesso di causalità con l'evento calamitoso.

I beni mobili ammessi a contributo sono riferiti solo a immobili distrutti o allagati, o si fa riferimento anche ai danni per vento? Si possono considerare anche le tende da sole o le tettoie portate via appunto dal vento?

No, questi tipi di danno non rientrano tra quelle ammesse a contributo.

Chi ha provveduto ad effettuare gli interventi di ripristino mediante lavori in economia e/o autonomamente (tinteggiature, sostituzione di pavimenti ecc.) senza poter dimostrare, oggi, la spesa sostenuta, ha diritto ad ottenere il relativo contributo, avendo presentato all'epoca dei fatti la documentazione circa la stima dei danni (schede B)?

No, è in ogni caso necessaria la documentazione (vedi Allegato 1, punto 3.1, punto 6.7 e Allegato A5, dove viene espressamente richiesto di allegare la documentazione di spesa).

Il mancato appoggio al terreno della fondazione di un fabbricato, a causa dello scivolamento del terreno stesso a seguito dell'evento meteorologico, è considerato danno anche se la struttura in elevazione del fabbricato non presenta danni visibili (crepe, etc.)?

Il contributo è ammesso qualora ci sia un danno diretto alle fondazioni.

Nel caso di danni alle fondazioni (abbassamento del piano d'appoggio) di un condominio in cui parte dei condomini siano irreperibili o non interessati a chiedere contributi, un privato può chiedere contributi per ripristinare il danno solo nella parte di edificio in cui si trova la sua abitazione senza bisogno della delega?

Sì, come previsto dal punto 8.2. dell'Allegato 1.

È possibile riconoscere il contributo a chi ha segnalato i danni all'amministrazione comunale presentando scheda B entro i termini consentiti, ma per errore non è stato inserito nei riepiloghi che il Comune ha inviato alla Regione e quindi non fa parte della ricognizione dei fabbisogni inviata al Dipartimento della Protezione Civile?

Sì

È possibile riconoscere il contributo a chi ha segnalato i danni all'amministrazione comunale presentando scheda B oltre i termini consentiti?

Sì, a condizione che la data di presentazione della scheda B sia anteriore al 28 luglio 2016 (data della delibera del Consiglio dei Ministri che stanziava le risorse per il ristoro dei danni). Il contributo può essere riconosciuto anche a chi non è stato inserito nei riepiloghi che il Comune ha inviato alla Regione e quindi nella ricognizione dei fabbisogni inviata dalla Regione al Dipartimento della Protezione Civile.

Nel caso di richieste di contributo per edifici parzialmente difformi dai titoli abilitativi, il contributo può essere concesso per la porzione conforme?

No, attesa la necessità di assicurare la massima coerenza con il principio dell'etica generale cui sono chiamati tutti i cittadini.

Quali difformità (relative al paragrafo 5.1 lettera d dell'Allegato 1) sono ritenute "sostanziali"?

Tutte le difformità (sostanziali e non) che non siano state sanate prima dell'evento calamitoso comportano l'esclusione del contributo.

Il contributo per la demolizione è da intendersi come condizione per ricostruire in loco oppure come contributo finalizzato alla sola eliminazione del pericolo?

La demolizione è prevista come condizione per l'accesso al contributo per le abitazioni da ricostruire in loco o da delocalizzare, salvo che la demolizione non sia possibile perché vietata da leggi di settore (es.:

normativa vigente in materia di beni vincolati dalla Soprintendenza) o perché l'abitazione è parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale.

** Allegato A5 - Allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi relativo alla rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili*

*** Scheda B - scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'allegato tecnico all'ordinanza per la ricognizione dei fabbisogni*


**** Allegato 1 - allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi con i criteri per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili*



 Condividi

 Tweet

[il collegamento apre una nuova finestra](#)





PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

[Home](#)

Come viene erogato il contributo

Quando verranno erogati i contributi?

I contributi saranno erogati – indicativamente – a partire dai primi mesi del 2017. Le modalità con i cui i beneficiari potranno fruire del contributo saranno definite dopo la stipula di un'apposita convenzione tra la Cassa di Risparmio di Roma e Abi (Associazione Bancaria Italiana) e saranno dettagliate in appositi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.

Qual è la natura giuridica, modalità, forma e liquidazione del contributo?

Il contributo viene erogato come finanziamento direttamente da parte dell'istituto di credito convenzionato individuato dal beneficiario, cui quest'ultimo cede il proprio credito d'imposta. Tale procedura opera sia nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, sia se non siano ancora stati avviati. In quest'ultimo caso l'erogazione della quota parte del contributo avverrà per stato di avanzamento dei lavori. Il finanziamento è previsto con oneri a carico dello Stato e nessuna somma verrà richiesta al cittadino, fatti salvi i casi di revoca del contributo.

Le modalità per la formalizzazione dei contratti con gli istituti di credito e per l'erogazione del finanziamento sono in corso di definizione e verranno definiti con convenzione e decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 423 della legge 208/2015. Il contributo è calcolato secondo le percentuali e i tetti massimi previsti dalle singole ordinanze emanate per le diverse Regioni.

Un proprietario con la casa danneggiata, pur ricevendo fino al massimo dell'80 % della spesa necessaria agli interventi come da perizia asseverata, non è in grado di far fronte al rimanente 20% in quanto nullatenente, senza occupazione e senza la possibilità di finanziamenti/mutui da istituti di credito. Può realizzare gli interventi solo fino all'importo del contributo? Se non possibile, quale può essere l'iter percorribile?

Non è prevista la copertura integrale del danno subito. La Regione interessata, in piena autonomia, può valutare se provvedere all'integrazione delle risorse con fondi propri.

Nel caso di abitazione da delocalizzare mediante acquisto o nuova costruzione, l'importo del contributo viene determinato nella misura del 80% riferito al valore del fabbricato distrutto (indicato nella scheda B*) oppure riferito al valore del fabbricato da acquistare o da costruire?

Il contributo viene calcolato applicando l'80% al minor valore tra quanto indicato in scheda B e il valore dichiarato per l'acquisto o la costruzione rispettivamente nel contratto di acquisto o nel quadro economico.



A seguito della presentazione della domanda per ottenere il contributo relativo all'acquisto o alla costruzione di un immobile, in caso di ripensamento o impedimenti, è possibile, mantenendo l'importo richiesto e ottenuto, cambiare tipologia di intervento, ad esempio da acquisto a costruzione e viceversa?

No


E' possibile ottenere altre risorse dalla Regione, nel caso in cui il valore dell'immobile sia molto superiore rispetto al contributo massimo concedibile (187.500€)?

No

** Scheda B - Scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'Allegato tecnico alle ordinanze per la ricognizione dei fabbisogni.*

 Condividi Tweet

[il collegamento apre una nuova finestra](#)



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

[Home](#)

Controlli

La regolarità urbanistica/edilizia dev'essere dichiarata dal richiedente e anche da parte del tecnico nella perizia. Poiché il comune procederà al controllo a campione delle domande e non delle perizie, quale delle due dichiarazioni è quella prevalente?

Il Comune deve controllare l'intera documentazione a corredo, di cui fa parte integrante la perizia. Vale la domanda a cui deve essere allegata la perizia.

Quali sono i controlli demandati ai Comuni?


I controlli sono quelli previsti dal punto 15 dell'Allegato 1*. Si tratta di controlli a campione, nella misura almeno del 20 % delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Nel caso di un elevato numero di domande, si rinvia al punto 15.2 dell'Allegato.

L'istruttoria può essere fatta anche da un Unione di Comuni?

Sì, se i Comuni che compongono l'Unione hanno previsto di svolgere tale compito in forma associata.


**Allegato 1 – Allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016. Contiene i “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”.*



 [Condividi](#)

 [Tweet](#)

[il collegamento apre una nuova finestra](#)





PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

[Home](#)

Indennizzi assicurativi e altri contributi

Se per alcuni interventi già eseguiti prima dell'avvio della procedura, il privato ha avuto la detrazione fiscale per le spese sostenute, che si fa? Vanno detratte dal contributo attuale?

Nella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi Allegato 1*, punto 9)

Come ci si deve regolare nell'ipotesi in cui esiste il credito di imposta?

Nella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi All. 1, punto 9)

Nella compilazione dell'Allegato A1 nella sezione dedicata ai contributi ricevuti, i proprietari degli immobili devono indicare eventuali detrazioni fiscali (detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie) relative ai lavori di ripristino oggetto del contributo?

No, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie non vanno considerate (vedi Allegato 1, punto 9). Nella domanda vanno indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dopo la ricognizione dei fabbisogni.

La cifra portata in detrazione fiscale va detratta dal valore massimo di contributo ammissibile?

Nella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi All. 1, punto 9)

Nel caso in cui la copertura assicurativa segnalata in scheda B non sia stata seguita dalla concessione di un indennizzo, è necessario dichiararlo?

Sì, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione da parte del richiedente che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi (o di altri contributi), come previsto dal paragrafo 9.5 dell'Allegato 1.

Come si considerano eventuali donazioni (es. da parrocchie, o altro....) nel calcolo del contributo?

Devono essere considerati solo i contributi riconosciuti per le stesse finalità da altri enti pubblici, secondo quanto previsto dal paragrafo 9 dell'Allegato 1.

Il controllo del comune ai sensi del punto 15.1 dell'Allegato 1 è sulla domanda e dichiarazione sostitutiva del privato o anche sulla perizia? L'allegato A5 va compilato in parte dal cittadino? Come è possibile verificare quanto è l'importo dei contributi assicurativi? Il comune si attiene a quanto dichiarato dal privato, ma come può fare a controllare la sua dichiarazione?**

E' su tutto. Il cittadino deve produrre attestazione di quanto percepisce (paragrafi 9.2 e 9.3 dell'Allegato 1) o di quanto non percepisce (paragrafo 9.5). A questo si limita il controllo del comune. La Regione provvederà, una volta ottenuti gli elenchi riepilogativi di cui al punto 1.3 dell'Allegato 1, a sommare l'importo dell'indennizzo assicurativo al contributo determinato ai sensi dei punti 3.3 o 3.5 dell'All.1 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo (vedi punto 9.1 dell'All.1).

** allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi con i criteri per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili*


*** scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'allegato tecnico all'ordinanza per la ricognizione dei fabbisogni*



 Condividi

 Tweet

[il collegamento apre una nuova finestra](#)



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

[Home](#)

Casi specifici

Per l'evento di ottobre 2013 la Regione Toscana aveva avviato la ricognizione dei danni prima dell'approvazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 134 del 13 novembre 2013, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 19 maggio 2008. In particolare, i privati danneggiati avevano segnalato il danno con le apposite schede regionali. Una volta pubblicata l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile la Regione invitò tutti gli enti a non far ripetere la segnalazione da parte dei privati con la scheda B*, perché sarebbe stato un inutile aggravio di procedimento. Venne distribuito un modello integrativo della scheda regionale che conteneva gli elementi mancanti rispetto alla scheda B. Il Comune (...) non ha pertanto la scheda B dei privati danneggiati. Si può far fare comunque la domanda a questi privati? Se il privato ha adoperato la scheda regionale in sostituzione con l'integrazione, valgono quelle e può fare la domanda. L'importante è che tali schede contengano gli elementi essenziali previsti dalla scheda B.

E' possibile delocalizzare l'abitazione distrutta in un comune limitrofo?

Sì, se è confinante. In caso contrario no.

** scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'allegato tecnico all'ordinanza per la ricognizione dei fabbisogni*



 [Condividi](#)

 [Tweet](#)

[il collegamento apre una nuova finestra](#)

